



Dicastero:

## ***EDILIZIA PRIVATA***

Messaggio municipale:

***NO. 1489***

Oggetto:

***Parere del Municipio***  
***Mozione del 30 gennaio 2020 – Gruppo PLR***  
***Eliminare la commissione nuclei***



MM no. 1489

## **Parere del Municipio sui rapporti delle commissioni incaricate di analizzare la mozione presentata il 03 febbraio 2020 dal Gruppo PLR**

Egregio signor Presidente,  
gentili signore, egregi signori Consiglieri,

### **Introduzione**

Nella seduta ordinaria del Legislativo del 03 febbraio 2020, il gruppo PLR ha presentato una mozione denominata "eliminare la commissione nuclei", proponendo lo stralcio dell'art. 22 delle NAPR.

### **Posizione del Municipio**

Il Municipio di Gordola con risoluzione municipale no. 4704 del 18 maggio 2020, ha espresso il proprio preavviso (allegato 2) all'indirizzo della commissione della legislazione e della commissione del piano regolatore; investite dell'esame della citata mozione.

Nello stesso, il Municipio comunicava che date la qualità di gran parte dei nuclei ticinesi e la loro importanza nel paesaggio, un intervento architettonico all'interno di un insediamento storico che interessi edifici esistenti, nuove edificazioni o spazi liberi deve scaturire da un progetto attento e di qualità, poiché comporta una trasformazione e l'introduzione di elementi contemporanei in una struttura antica, la cui sostanza storica e pregio paesaggistico devono essere rispettati e restare leggibili nel futuro.

Una costruzione è inserita nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa quando si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi."

Risulta abbastanza chiaro che la relazione che un intervento deve avere in un nucleo, formato da una moltitudine di caratteristiche peculiari e particolari, ritenute di interesse pubblico, debba essere valutato con particolare attenzione.

Il Municipio comunica comunque che si potrà riverificare l'intera disciplina pianificatoria riguardante i nuclei e che è comunque già previsto di non più considerare il preavviso della Commissione come vincolante per il Municipio, proprio come ora richiesto dalla mozione.

### **Rapporto della commissione della legislazione**

La commissione della legislazione non condivide la posizione del Municipio. Essi condividono le argomentazioni della mozione in quanto gli esperti del ramo non risiedendo nel nostro Comune e non conoscono le peculiarità del Comune stesso, di conseguenza i loro giudizi sono puramente tecnici e non tengono conto della realtà comunale specifica.

Inoltre la commissione della legislazione ritiene che il Comune dovrebbe adoperarsi per semplificare gli iter e promuovere gli investimenti, ciò che al momento non è così creando unicamente problemi e costi ai cittadini.



La commissione della legislazione invita il legislativo ad accogliere la mozione.

### **Rapporto della commissione piano regolatore**

La commissione piano regolatore condivide quanto proposto dalla mozione. L'iter della commissione nucleo è molto lungo e causa costi supplementari ai cittadini. Inoltre i membri della commissione giudicano i progetti in base a criteri soggettivi che secondo norme oggettive.

La commissione piano regolatore chiede che il compito di consulenza e preavviso alle domande di costruzione, come avviene già per altre zone, venga demandato all'UTC.

La commissione del piano regolatore invita il legislativo ad accogliere la mozione.

### **Conclusioni**

Per tutti i motivi di interesse pubblico il Municipio ritiene comunque di proporre anche in futuro una Commissione nuclei seppur con un peso differente da quello attuale, ma tale da garantire al Municipio un autorevole parere tecnico volto a tutelare la qualità del nucleo. L'art. 22 delle NAPR era stato inserito in quanto il Dipartimento del Territorio, nell'esame preliminare del 24 aprile 1996 giudicava la variante del nucleo della Rongia in modo critico, ritenendo lo strumento del Piano Particolareggiato troppo rigido e non adeguato per la consistenza edilizia del Nucleo stesso (vedi allegato CdS del 28.01.2003).

La nuova pianificazione relativa al piano particolareggiato dei nuclei di Gordola definirà nello specifico anche il ruolo della Commissione nuclei, aspetto che anche il Consiglio Comunale avrà a breve la possibilità di affrontare. Pertanto invita il legislativo a voler respingere la mozione.

Per il Municipio

Il Sindaco  
f.to D. Vignuta

Il Segretario  
f.to F. Lonni

Allegati: Menzionati

approvato con risoluzione municipale no. 183 del 15.06.2021

## MOZIONE

Eliminare la commissione nuclei



Lodevole  
Municipio del Comune di Gordola  
Via San Gottardo  
6596 Gordola

Gordola, 30 gennaio 2020

### **Mozione – eliminare la commissione nuclei**

Basta ostacoli a chi investe nel nucleo: eliminiamo la commissione!

Egregio Signor Sindaco,  
egregi Signori Municipali,

avvalendoci dalla facoltà concessa dalla LOC e dal Regolamento Comunale presentiamo la seguente mozione elaborata.

Il Comune di Gordola dispone oggi di una zona di PR chiamata nucleo molto estesa e che presenta delle regole a sè stanti in merito a lavori di edificazione degli edifici. Attualmente l'art. 22 delle NAPR prevede che il Municipio designi una commissione di esperti con il compito di fornire una consulenza tecnica ai privati ed esaminare e preavvisare i progetti che fanno parte di questa zona; questo preavviso è, di norma, vincolante per il Municipio.

I componenti della citata commissione sono esperti del ramo, che però non risiedono a Gordola e neppure conoscono le peculiarità del Comune stesso e di conseguenza i loro giudizi sono puramente tecnici e non tengono conto della realtà comunale specifica. Questo sembrerebbe aver creato anche qualche malcontento nella popolazione, poiché vi sarebbe un'interpretazione troppo restrittiva delle norme applicabili.

Il gruppo PLR ritiene invece che, piuttosto che limitare e vietare, creando ulteriori problemi e costi ai cittadini, il Comune e i suoi organi dovrebbero adoperarsi per semplificare gli iter e promuovere gli investimenti.

Quanto previsto al cpv. 3 dell'art. 22 NAPR non permette inoltre al Municipio di poter esercitare il proprio apprezzamento, che una commissione municipale consultativa, quale è quella prevista, dovrebbe lasciare.

**MOZIONE**

Eliminare la commissione nuclei



Sulla scorta di quanto indicato sopra e per permettere nuovamente al Municipio di poter esercitare compiutamente il proprio ruolo di apprezzamento, sempre nel rispetto delle leggi in concreto applicabili, proponiamo lo **stralcio dell'art. 22 delle NAPR di Gordola**, investendo l'UTC del compito di consulenza e preavviso alle domande di costruzione che già esercita per tutte le altre zone di PR.

Ringraziamo per l'attenzione e per la collaborazione.

Per il gruppo PLR

Stefano Bico  
per i proponenti  
falsi  
  
  


indirizzo Via San Gottardo 44  
Casella Postale  
CH – 6596 Gordola

telefono 091 735 16 10  
fax 091 735 16 12  
sito www.gordola.ch  
e-mail municipio@gordola.ch

dicastero Edilizia privata  
funzionario MU/FL  
ns. rif.  
vs. rif.  
ris. mun. 4704 /18.05.2020

Va a:

Membri della  
Commissione della legislazione  
Commissione del PR

Gordola, 19 maggio 2020

## **Mozione presentata in Consiglio Comunale del 03 febbraio 2020 Eliminare la commissione nuclei**

Gentili signore, Egregi signori,

il Municipio ha esaminato la mozione eliminare la commissione nuclei presentata nella seduta di Consiglio comunale del 03 febbraio 2020 dal Gruppo PLR e qui di seguito sviluppa il proprio preavviso.

### Premessa

*"Gli insediamenti storici delle città e dei villaggi sono insiemi urbani di grande importanza: lo sono per la storia, in quanto testimonianza materiale di una società la cui cultura si è tradotta in agglomerati compatti e unitari; lo sono per l'urbanistica, in quanto possiedono una logica distinta e riconoscibile nella loro struttura urbana (che li contraddistingue dal resto dell'edificato) e qualità negli spazi delle piazze, delle vie e delle corti; lo sono per l'architettura, sia per il valore dei singoli edifici, sia per la coerenza della loro aggregazione; lo sono per il paesaggio, in quanto rappresentano delle entità di riferimento all'interno di un Ticino densamente urbanizzato. Questi insediamenti sono comunemente chiamati nuclei.*

*Date la qualità di gran parte dei nuclei ticinesi e la loro importanza nel paesaggio, un intervento architettonico all'interno di un insediamento storico che interessi edifici esistenti, nuove edificazioni o spazi liberi deve scaturire da un progetto attento e di qualità, poiché comporta una trasformazione e l'introduzione di elementi contemporanei in una struttura antica, la cui sostanza storica e pregio paesaggistico devono essere rispettati e restare leggibili nel futuro."*

Estratto da Linea Guida cantonale inerente gli "Interventi nei nuclei storici (criteri di valutazione paesaggistica nell'ambito della procedura edilizia); febbraio 2016".

L'estratto sopra riportato risulta essere solo parte dell'introduzione dell'interessante linea guida cantonale inerente i nuclei. L'intera linea guida, che può essere scaricata in internet al sito:

[https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/direttive/DT\\_DSTM\\_SST/Interventi nei nuclei storici 022016.pdf](https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/direttive/DT_DSTM_SST/Interventi_nei_nuclei_storici_022016.pdf), può far comprendere a chi ancora non li conoscesse, i motivi alla base di una particolare attenzione che va prestata alle domande di costruzione in questa particolare zona del Piano regolatore dei Comuni.

Sempre in quest'ottica va collocato il contenuto dell'art. 109 della Legge sullo sviluppo territoriale che definisce come il Cantone applica il principio dell'inserimento ordinato ed armonioso nell'esame delle autorizzazioni a costruire che riguardano, tra gli altri, proprio anche i nuclei dei paesi (questo principio va chiaramente spiegato anche a livello comunale). Per fare questo il Consiglio di Stato ha anche istituito una Commissione del paesaggio con l'obiettivo di esprimere un giudizio sulla qualità dei progetti rilevanti.

Ai sensi dell'art. 100 del Regolamento della Legge sullo sviluppo territoriale si legge come

*"Una costruzione è inserita nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa quando si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi."*

Risulta abbastanza chiaro che la relazione che un intervento deve avere in un nucleo, formato da una moltitudine di caratteristiche peculiari e particolari, ritenute di interesse pubblico, debba essere valutato con particolare attenzione.

Si segnala come il Municipio di Gordola ha ritenuto necessario procedere ad una verifica dello stato della pianificazione di dettaglio all'interno degli insediamenti tradizionali (nuclei) e l'attualità, e quindi l'efficacia, degli strumenti urbanistici in uso, così come previsto dagli art. 18 e seguenti (e art. 51 e seguenti) della Legge cantonale sullo sviluppo territoriale (Lst).

Il CdS, nell'ambito dell'approvazione di alcune varianti di PR relative alla zona dei nuclei vecchi, pur approvando la proposta presentata, ha assegnato al Comune un anno di tempo, a decorrere dalla stessa decisione del 2003, per procedere ad un'analisi storico-architettonica da cui estrapolare le indicazioni e scegliere le normative per un auspicato sviluppo edilizio; gli articoli che interessano la zona dei nuclei avrebbero dovuto essere rivisti in modo da contemplare le risultanze delle analisi richieste, e implicitamente fornire alla Commissione di esperti del nucleo gli strumenti utili per operare nell'ambito delle sue competenze.

Questo lavoro è stato concluso e inviato per esame preliminare al Dipartimento del territorio.

Non appena l'esame dipartimentale tornerà al Municipio si sistemeranno e completeranno eventuali aspetti che dovessero sorgere e poi si procederà con l'informazione e partecipazione delle persone interessate e poi al Messaggio all'attenzione del Consiglio Comunale per la verifica e decisione di sua competenza.

Visto lo stato della procedura non risulta più possibile formalmente e giuridicamente, allo stato delle cose, proporre modifiche alle norme o ad altro nel rispetto della stabilità del diritto (non si possono effettuare modifiche a ridosso di una modifica generale di PR, in questo caso dei nuclei).

Il Municipio comunica comunque che a breve si potrà riverificare l'intera disciplina pianificatoria riguardante i nuclei e si anticipa che è comunque già previsto di non più considerare il preavviso della Commissione come vincolante per il Municipio, proprio come ora richiesto dalla mozione.

#### Contenuto mozione

I mozionanti propongono lo stralcio dell'art. 22 delle NAPR di Gordola (commissione di esperti) in quanto pur essendo esperti del ramo, ma non risiedendo nel Comune di Gordola, non sono a conoscenza delle peculiarità del Comune Stesso e di conseguenza i loro giudizi sono puramente tecnici non tenendo conto della realtà comunale specifica. Inoltre il preavviso della commissione di esperti è vincolante per il Municipio.

Sempre secondo i mozionanti i compiti ora affidati alla commissione, secondo l'art. 22 delle NAPR, potrebbero essere investiti dall'Ufficio tecnico comunale i quali già ora preavvisano e forniscono la dovuta consulenza alle domande di costruzione per tutte le altre zone.

#### Conclusioni

Per tutti i motivi di interesse pubblico sopra riportati il Municipio ritiene comunque di proporre anche in futuro una Commissione nuclei seppur con un peso differente da quello attuale, ma tale da garantire al Municipio un autorevole parere tecnico volto a tutelare la qualità del nucleo. La nuova pianificazione relativa al piano particolareggiato dei nuclei di Gordola definirà nello specifico anche il ruolo della Commissione nuclei, aspetto che anche il Consiglio Comunale avrà a breve la possibilità di affrontare.



Vi invitiamo pertanto di prendere nota di quanto sopra e di procedere con quanto di vostra competenza, secondo l'iter previsto dalla LOC.

Con i migliori saluti.

Per il Municipio

Il Sindaco  
D. Vignuta

Il Segretario  
P. Lonni



C.p.c.: mozionanti

## Rapporto della commissione Piano Regolatore

### Mozione eliminazione commissione nuclei vecchi

Egregio signor Presidente,  
gentili signore, egregi signori consiglieri comunali,

la commissione dei nuclei vecchi era stata creata con lo scopo di dare un supporto tecnico, ma con l'introduzione nell'articolo 22 della NAPR, la sua funzione si è rafforzata ottenendo un potere maggiore rispetto al Municipio. Infatti le decisioni prese dalla commissione sono vincolanti e solo in casi gravi il Municipio può discostarsi da tale parere.

I proprietari dei fondi in queste zone sono penalizzati dal fatto che per poter discutere il proprio progetto devono aspettare che la commissione si riunisca (di norma ogni 2 mesi circa). Questo causa loro lungaggini e spese supplementari, ciò può essere visto come una discriminazione nei confronti del resto della cittadinanza. Inoltre, dovendo attendere il parere della commissione, vengono disattesi i termini previsti dalla legge edilizia e del suo regolamento di applicazione per la pubblicazione e l'evasione di una domanda di costruzione.

A ciò si aggiunge il fatto che i commissari giudicano i progetti in base più a criteri soggettivi che secondo delle norme oggettive; ad ogni cambiamento dei componenti di detta commissione variavano dunque anche i parametri di valutazione. Ciò ha portato alla disarmonia architettonica delle edificazioni in alcune zone del nucleo.

Inoltre nel corso degli ultimi anni sembrerebbe essersi creato un malcontento a causa di decisioni troppo restrittive che ha portato alcune persone a rinunciare a progetti di edificazione / ristrutturazione o all'acquisto di un bene, lasciando il sedime in uno stato poco decoroso.

In considerazione del fatto che le norme di PR sono chiare e ben definite si richiede che all'UTC venga demandato il compito di consulenza e preavviso alle domande di costruzione come avviene già per le altre zone. Il comune, ha la possibilità di avvalersi dell'assistenza di tecnici esterni che in caso di necessità possono fornire una valida consulenza limitando così costi e lungaggini burocratiche.

Da ultimo, come esplicitato nella risposta al Municipio da parte dell'Ufficio della pianificazione locale del 14.8.2020 è adesso il momento di procedere con un'eventuale

eliminazione della commissione nuclei visto che è in corso l'esame preliminare del piano particolareggiato dei nuclei vecchi.

Per tutti questi motivi la commissione Piano Regolatore sostiene la mozione.

Andrea Malinverno (presidente)



Tania Soldati Marzini



~~Beatrice Debernardis~~

Leonardo Matasci



Cosimo Lupi (relatore)

~~Alberto Togni~~

Petra Zuccati



## **Rapporto della Commissione della Legislazione**

in merito alla mozione  
presentata dal gruppo PLR

### **Eliminazione della Commissione Nuclei**

Onorevole Signor Presidente,  
Gentili Signore, egregi Signori Consiglieri Comunali,

dopo di aver esaminato gli argomenti dei mozionanti e dopo aver sentito i convocati Signor arch. Armando Züllig e il Capodicastero Signor Roberto Balemi, i sottoscritti membri della Commissione condividono i seguenti punti di vista:

1. I due compiti della Commissione Nuclei di fornire una consulenza tecnica ai privati (committenti) da una parte e di esaminare e preavvisare i progetti dall'altra parte non sono compatibili.
2. Il metodo attuale di esame delle domande di costruzione sottoposte alla Commissione Nuclei presenta diversi punti critici. Fra i vari aspetti critici riteniamo che non ci sia sufficiente trasparenza nel modo di agire della Commissione Nuclei. Inoltre, sulla base di lamentele della popolazione e di esperienze vissute, si ha l'impressione che il preavviso della Commissione Nuclei alla domanda di costruzione, praticamente vincolante per il Municipio, dipenda dal fatto se il committente tenga o meno conto dei "desideri" e delle preferenze personali dei membri della Commissione nuclei e ciò non è tollerabile.
3. Fra i punti critici dell'operato della Commissione Nuclei vi è anche senz'altro l'aspetto finanziario. Difatti, i costi delle sedute e dei rapporti della Commissione sono posti a carico dell'istante. Non è dato sapere quale sia il tariffario della Commissione e su che basi essa decida il costo delle proprie sedute. Nemmeno si conosce se vi sia un regolamento accessibile al pubblico che ne regoli il funzionamento interno. Il cittadino che possiede un fondo in zona nuclei, oltre ad essere discriminato rispetto ai proprietari che non possiedono fondi in zona nuclei vecchi - e che quindi non devono pagare i costi della commissione nuclei per vedersi avanzare la propria domanda di costruzione -, spesso subisce un danno economico nel caso in cui il suo progetto sia appunto negato già dalla Commissione nuclei prima ancora che dal Municipio.
4. Le NAPR del Comune in merito alle domande di costruzione nei nuclei non sempre sono abbastanza complete. Questo nello specifico potrebbe essere problematico perché a volte la libertà d'interpretazione della Commissione Nuclei è troppo grande, di conseguenza i committenti, che dipendono dall'approvazione dei loro progetti,

sono spesso impotenti e si vedono rifiutare i progetti sulla base di preavvisi troppo soggettivi.

5. Nel suo parere del 19 maggio 2020, il Municipio ritiene che allo stato attuale della revisione del piano regolatore, che si trova in fase di esame preliminare presso il Cantone, non sia più possibile proporre nuove/aggiuntive modifiche alle NAPR del Comune. Contrariamente all'opinione del Municipio, a giusta ragione, l'Ufficio cantonale della pianificazione locale il 14 agosto 2020 ha invece confermato che è tutt'ora possibile richiedere una modifica delle NAPR riguardo la Commissione Nuclei e anzi ha suggerito che sarebbe proprio ora anche il momento opportuno, dal punto di vista procedurale, per farlo. L'eliminazione della Commissione nuclei è quindi del tutto possibile dal punto di vista giuridico-formale e procedurale.

6. In ogni caso, la situazione finanziaria del comune non è così rosea per permettersi una tale commissione e le spese che ne derivano.

I sottoscritti membri della Commissione di Legislazione ritengono quindi che la Commissione Nuclei sia da eliminare.

Invitiamo quindi il Consiglio Comunale ad approvare la mozione "Eliminazione della Commissione Nuclei".


Nicola Matasci (Presidente)




Tiziano Gamboni



Jo Wyss (relatore)



Sheila Bozzini



Leonardo Matasci



## Il Consiglio di Stato

### APPROVAZIONE DI ALCUNE VARIANTI AL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI GORDOLA

#### 1. Premesse procedurali

- 1.1 Il 27 febbraio 1996 il Consiglio di Stato con risoluzione no. 817 approvava la revisione del Piano regolatore del Comune di Gordola.
- 1.2 In data 26 giugno 1995 il Municipio di Gordola presentava al Dipartimento del territorio formale domanda d'esame preliminare dell'Inventario degli edifici fuori dalle zone edificabili. Il 24 maggio 1996 il Dipartimento del territorio trasmetteva le proprie osservazioni in merito.
- 1.3 In data 3 marzo 1999 e 5 marzo 1999 il Municipio di Gordola ha successivamente presentato al Dipartimento del territorio formale domanda d'esame preliminare di alcune varianti di PR. Il 16 dicembre 1999 e 22 febbraio 2000 il Dipartimento del territorio trasmetteva le proprie osservazioni in merito.
- 1.4 Le varianti proposte sono state adottate dal Municipio e in seguito anche dal Consiglio Comunale in data 3 e 4 aprile 2000. Esse sono poi state pubblicate sul Foglio Ufficiale no. 27 del 3 aprile 2001, agli albi comunali e sui quotidiani del Cantone.
- 1.5 Per un periodo di 30 giorni consecutivi e precisamente dal 17 aprile al 16 maggio 2001 le varianti sono state esposte presso la Cancelleria comunale a disposizione degli interessati conformemente all'art. 34 della LALPT.
- 1.6 Nel termine di pubblicazione previsto dalla Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla pianificazione del territorio (art. 35 LALPT) sono stati inoltrati nove ricorsi e dieci dichiarazioni (di cui nove solidali) di condivisione del ricorso no. 7.
- 1.7 Il 15 ottobre 2001 il Municipio di Gordola ha presentato al Consiglio di Stato formale domanda di approvazione delle varianti di PR con le osservazioni ai ricorsi.
- 1.8 In data 20 febbraio 2002, con risoluzione no. 689, il C.d.S. ha approvato la variante di Piano regolatore concernente l'Inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili, decidendo nel contempo l'unico ricorso contro di esso.
- 1.9 In data 14 maggio 2002 con risoluzione no. 2285 il C.d.S. ha approvato parte delle varianti di Piano regolatore, ovvero quelle a valle della linea ferroviaria, inviate il 15 ottobre 2002 con i relativi ricorsi (in totale cinque).

## 2. Considerazioni d'ordine generale

### 2.1 Scopo della pianificazione del territorio

Giusta l'art. 75 cpv. 1 Costituzione federale (Cost.), "la pianificazione territoriale è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio."

Questo postulato è sviluppato dalla Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT). Giusta l'art. 1 LPT il suolo deve essere utilizzato con misura e l'insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. A tal fine la pianificazione deve tenere conto delle condizioni naturali come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia. Con misure pianificatorie è poi necessario sostenere in particolare gli sforzi tesi a

- proteggere le basi naturali della vita (come il suolo, l'aria, l'acqua, il bosco e il paesaggio – pure tutelati dagli artt. 73, 74, 76, 77 e 78 Cost.),
- creare e conservare insediamenti accoglienti e le premesse territoriali per le attività economiche,
- promuovere la vita sociale, economica e culturale nelle singole parti del Paese e decentralizzare adeguatamente l'insediamento e l'economia,
- garantire una sufficiente base di approvvigionamento del Paese e la difesa nazionale.

### 2.2 Il processo pianificatorio

Nel sistema della LPT la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe, corrispondenti ad altrettanti livelli decisionali: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Il piano di utilizzazione (PR) è adottato secondo le indicazioni del PD (artt. 6 segg.; 26 cpv. 2 LPT), nell'ambito di una procedura nella quale è garantita la protezione giuridica (artt. 33 seg. LPT) e la partecipazione democratica (art. 4 LPT). Esso disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 LPT) e rende vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del piano direttore (art. 21 cpv. 1 LPT). La procedura del permesso di costruzione è invece intesa a chiarire la compatibilità di costruzioni od impianti con la disciplina dell'utilizzazione sancita a livello del piano di utilizzazione (cfr. DTF 113 Ib 374 consid. 5; 116 Ib 53 seg. consid. 3a; RDAT II-1996 n. 36; TPT 16 febbraio 2000 in re Comune di A.).

### 2.3 Competenza e autonomia comunale

Il PR è lo strumento principe della pianificazione a livello comunale. Esso è adottato dall'Assemblea o dal Consiglio comunale (cfr. artt. 24 cpv. 1, 34 cpv. 1 LALPT). Secondo la legislazione ticinese il Consiglio di Stato, che approva i PR comunali (art. 37 cpv. 1 LALPT), dispone di un pieno potere cognitivo, essendogli conferita la facoltà di controllare non solo la legittimità, ma anche l'opportunità delle scelte pianificatorie; ciò ovviamente nel rispetto dell'autonomia riconosciuta al Comune nella pianificazione locale (cfr. art. 50 cpv. 1 Cost.; art. 16 Cost. ticinese; Rep. 1989, p. 422, c. 2 e rif.) e con il riserbo imposto alle autorità superiori dall'art. 2 cpv. 3 LPT verso le autorità subordinate, cui dev'essere lasciato "il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti" (cfr. DTF 111 Ia 69, c. 3d).

### 2.4 Garanzia della proprietà

La proprietà è garantita dall'art. 26 cpv. 1 Cost. Tale garanzia non è tuttavia assoluta: in caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità (art. 26 cpv. 2 Cost.).

Giusta l'art. 36 Cost., una limitazione della garanzia della proprietà è possibile, a condizione che abbia una base legale (restrizioni gravi devono essere previste dalla legge) (cpv. 1), che sia giustificata da un interesse pubblico (cpv. 2) e che sia proporzionata allo scopo (cpv. 3). L'essenza della garanzia della proprietà è intangibile (cfr. cpv. 4).

#### a) Base legale

In adempimento dell'art. 75 Cost., il PR disciplina l'uso ammissibile del territorio comunale suddividendolo in zone e stabilendo le norme di attuazione concernenti sia le singole zone sia l'intero territorio. Le relative disposizioni, norme astratte e generali, adottate dal legislatore comunale e soggette a referendum, costituiscono la base legale delle restrizioni della garanzia della proprietà (cfr. TPT 21 agosto 1995 in re S. / Comune di L.).

#### b) Interesse pubblico

La condizione dell'interesse pubblico possiede una valenza ristretta, considerato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ogni interesse pubblico è fondamentalmente atto a giustificare una limitazione della proprietà, nella misura in cui lo scopo prefisso non è di natura esclusivamente fiscale o contrario ad altre norme di rango costituzionale (DTF 111 la 98 consid. 2b; Haller / Karlen, Raumplanungs-, Bau- und Umweltrecht, vol. 1, 1999, n. 113).

#### c) Proporzionalità

Per quanto concerne il criterio della proporzionalità, si osserva che, secondo la giurisprudenza, una limitazione della proprietà non può eccedere ciò che è necessario per raggiungere l'interesse pubblico perseguito. Se lo scopo può essere raggiunto con misure meno incisive, adottarne di più ampia portata significherebbe violare il principio della proporzionalità e di conseguenza pure il disposto costituzionale di cui all'art. 36 cpv. 3 Cost. (Schürmann / Hänni, op. cit. pag. 41 seg.).

### **2.5 Parità di trattamento**

In ambito pianificatorio il principio di uguaglianza giuridica, sancito dall'art. 8 Cost., svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con prudenza. E' quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in posizioni analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e facoltà edificatorie. Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente difendibile, vale a dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio di cui all'art. 9 Cost.: una misura pianificatoria è così insostenibile quando la discriminazione che tocca il singolo immobile contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato dell'autorità obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al problema (DTF 111 la 100 consid. 3; 107 lb 339 consid. 4a; 103 la 257 consid. 4 e rif.).

### **3. Considerazioni generali**

Quale premessa si segnala come, nell'ambito della presente approvazione, il C.d.S., dando seguito agli accordi presi con il Municipio, entra nel merito in questa seconda fase solo delle varianti a monte della ferrovia. In effetti con una decisione di approvazione separata, il C.d.S. in data 14 maggio 2002 con risoluzione no. 2285, ha già emanato la propria decisione sulle varianti a valle della linea ferroviaria.

#### Modifiche pianificatorie in approvazione

- zona dei Nuclei vecchi
- piccoli ampliamenti della zona edificabile
- piccole modifiche formali di aggiornamento del Piano (condotta della Verzasca SA)
- modifiche derivanti dal concetto di base della zona Burio/S. Antonio
- sistemazione viaria del comparto "Gaggiolo Sud"

- via Gaggiòle
- strada di servizio via al Fiume e passerella sulla Verzasca
- posteggio sul mappale no. 2540 (Burio/St. Antonio)
- norme di attuazione
- piano del paesaggio zona dei monti (1:5'000)

#### Documentazione presentata

- piano 1:4'000 (Piano del paesaggio; piano AP/EP; piano delle zone; piano del traffico)
- piano 1:2'000 (Piano del paesaggio; piano AP/EP; piano delle zone; piano del traffico)
- rapporto di pianificazione/modifica delle NAPR
- piano 1:5'000 (Piano del paesaggio zona dei monti)

#### Nell'ambito della procedura sono stati consultati i seguenti servizi cantonali

- Divisione delle costruzioni;
- Sezione della pianificazione urbanistica;
- Sezione dell'agricoltura;
- Sezione dei trasporti;
- Commissione delle bellezze naturali e del paesaggio;
- Ufficio protezione della natura.

## 4. Considerazioni particolari

### a) Zona dei Nuclei vecchi

La variante propone di definire quale zona dei Nuclei vecchi diversi tipi di azionamento attualmente in vigore che precludono, secondo il Comune, uno sviluppo unitario degli insediamenti. Legato a questa variante è pure l'inserimento di due nuovi articoli normativi, il 21 e il 22: il primo definisce le regole edificatorie generali mentre il secondo propone l'istituzione di una Commissione speciale per la verifica delle domande di costruzione all'interno del perimetro in oggetto.

Prima di entrare nel merito della variante stessa, v'è da dire che questa proposta pianificatoria è la conseguenza diretta dell'esito dell'esame preliminare del 24 aprile 1996 in cui il Dipartimento del territorio ha giudicato la variante del Nucleo della Rongia in modo critico, ritenendo lo strumento del Piano particolareggiato troppo rigido e non adeguato per la consistenza edilizia del Nucleo stesso.

La reazione del Comune all'esito dell'esame preliminare è giudicata positiva dallo scrivente Consiglio, nel senso che il Comune non si è limitato a trovare una nuova risposta pianificatoria al Nucleo della Rongia, ma ha allargato i propri orizzonti mettendo in discussione il significato di tutti i nuclei tradizionali. Le considerazioni espresse dal Dipartimento hanno infatti indotto il Comune ad approfondire la tematica optando per la creazione di un gruppo di lavoro, il quale, oltre a rivedere la pianificazione della Rongia, si è pure chinato sulla frammentazione del territorio situato fra i nuclei a monte della strada cantonale. La soluzione che ne è scaturita mira, da un lato, a sottomettere tutti i nuclei tradizionali alla medesima disciplina e dall'altro lato a completare gli spazi tra questi nuclei originari allo scopo di uniformare l'assetto pianificatorio a monte della strada cantonale e l'inizio del pendio collinare.

Il Consiglio di Stato, alla luce delle motivazioni alla base della variante, giudica sostenibile il concetto proposto con la nuova impostazione pianificatoria per la zona dei nuclei vecchi, pur rilevando come il Comune debba maggiormente approfondire gli strumenti attraverso un'analisi storico-tipologica del comparto. A nostro avviso la Commissione di esperti non dispone degli strumenti pianificatori completi per poter

imporre inequivocabilmente delle modifiche progettuali ai privati nell'ambito delle domande di costruzione.

Nell'analisi della variante si deduce chiaramente che la pianificazione di Monte Carasso è stata presa come matrice anche per Gordola. A questo proposito va sottolineato che Monte Carasso può essere assunto quale esempio a cui fare riferimento, ma deve essere considerato come un Comune pilota, che ha applicato un tipo di pianificazione sperimentale che prevedeva, fra le altre cose, l'istituzione di una commissione di esperti. Di transenna, ricordiamo che tra i parametri edificatori di Monte Carasso vi è comunque l'indice di sfruttamento che permette perlomeno di parificare le quantità edificatorie dei singoli fondi.

Ritornando alla proposta pianificatoria di Gordola constatiamo come la concentrazione in un'unica normativa di situazioni territoriali fra loro simili, ma di fatto di diversa origine, fonda le sue ragioni per i motivi illustrati in precedenza nonostante sia nell'interesse comunale rafforzare quanto presentato con una verifica dell'impostazione territoriale, in particolare in quei punti che possono dar adito a diverse interpretazioni o che possono, se mal gestiti, sminuire l'insieme della pianificazione del comparto. Il Consiglio di Stato, pur approvando la proposta presentata che pone le basi per un giusto approccio territoriale, attribuisce al Comune un anno di tempo a decorrere dalla presente decisione per procedere ad un'analisi storico-architettonica (da cui estrapolare le indicazioni e scegliere le normative per un auspicato sviluppo edilizio) in modo da permettere ad un unico azionamento la gestione territoriale di situazioni simili ma di diversa origine.

Consapevole che la sostanza edilizia del comparto a monte della strada cantonale non presenta nel suo insieme quelle caratteristiche tali da definirlo come nucleo degno di protezione integrale, l'analisi sopra menzionata dovrà rilevare quelle costruzioni o manufatti tipici, ovvero la matrice storica, a cui fare riferimento (modelli) e quelli da mantenere per i loro valori architettonici o urbanistici.

Anche gli spazi pubblici o privati dovranno essere analizzati e rilevati in modo da identificare la struttura distributiva da conservare o da riproporre, in particolare in quei comparti che originariamente non rientravano nella zona nucleo e questo allo scopo di creare quegli assi di distribuzione semi-pubblici tipici della zona nucleo. Anche in questo caso si giungerà ad esempio a proporre dei modelli di riferimento oppure verranno definiti a priori degli spazi pubblici o privati mediante linee di allineamento o di arretramento.

L'ultima considerazione sulla variante proposta vuole porre l'accento sul significato della gestione degli spazi non edificati, spazi che risultano essere molto importanti perché definiscono il territorio contribuendo a conferirgli le qualità spaziali minime a cui una corretta pianificazione deve tendere. La proposta in oggetto, abolendo l'indice di sfruttamento, oltre a non fornire più una misura ai limiti soggettivi, di fatto permette l'eliminazione degli spazi verdi o liberi da costruzioni consentendo quindi una densificazione che, unita all'elevata contenibilità del piano, potrebbe portare a dei risultati urbanistici discutibili. Viste queste considerazioni e ricordando l'esperienza positiva di Monte Carasso, il Consiglio di Stato ritiene indispensabile il mantenimento dell'indice di sfruttamento e chiede che, nell'ambito degli approfondimenti sopra richiesti, si valuti il giusto parametro da attribuire alla zona.

Sempre in base a quanto esposto, è evidente che gli articoli che interessano la zona dei nuclei dovranno essere rivisti in modo da contemplare le risultanze delle analisi richieste. Solo con questo modo di procedere si fornisce alla Commissione le basi legali necessarie per operare nell'ambito delle sue competenze.

Viste quanto sopra il C.d.S. condividendo i presupposti della variante per la zona dei nuclei vecchi, la approva chiedendo come condizione la completazione degli artt. 21 e 22 NAPR sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, completazione che dovrà avvenire inderogabilmente entro un'anno dalla presente decisione.

b) *Piccoli ampliamenti della zona edificabile (mapp. no. 915, 1716, 1717, 2397, 801, 803 e 804)*

L'inserimento del mappale no. 915 in zona edificabile era già stato proposto dal Municipio nell'ambito degli studi della revisione del Piano regolatore ma il Consiglio comunale ne ha decretato l'esclusione su suggerimento della maggioranza della propria commissione speciale che ha giudicato *"l'inclusione del fondo in zona edificabile erronea in quanto un'eventuale edificazione potrebbe compromettere seriamente la sicurezza e la stabilità del suolo"*. In questa sede viene riproposto l'inserimento del fondo no. 915 in zona edificabile, inserimento che lo scrivente Consiglio non approva in particolare poiché detto fondo si situa al margine della zona edificabile, ma di fatto risulta slegato dalla stessa in quanto rappresenta l'inizio di un percorso pedonale che deve rimanere libero da ostacoli visivi su entrambi i lati. Inoltre la massiccia densificazione del nuovo Piano regolatore, come già espresso nell'ambito dell'approvazione della revisione generale del PR, porta la tabella della contenibilità a livelli molto alti, motivo per cui nuovi ampliamenti si scontrerebbero con gli obiettivi e il concetto del PR.

Gli ampliamenti ai mappali 1716/1717 e 801/803 invece vengono approvati dal C.d.S. così come presentati in quanto entrambi i mappali risultano di fatto già ampiamente edificati.

Per quanto riguarda il mapp. no. 2397 ricordiamo che il C.d.S. nella sua risoluzione no. 817 del 27 febbraio 1996 non ha approvato l'inserimento dello stesso in zona edificabile reinserendolo d'ufficio in zona agricola *"in ragione del valore paesaggistico del comparto"* giudicando tra l'altro detto mappale *"interessante dal profilo agricolo essendo un vigneto ancora gestito"*. Inoltre nelle sue osservazioni al ricorso di II istanza dinanzi al Tribunale della pianificazione del territorio, la Divisione della pianificazione territoriale ha aggiunto, oltre alle motivazioni sopra elencate, anche *"i problemi di contenibilità del piano che impedirebbero di fatto l'applicazione del compenso agricolo, mancando infatti i presupposti pianificatori ("importanti esigenze della pianificazione del territorio")*. A questo proposito ricordiamo come Gordola presenta un grande potenziale edificatorio, come si può evincere dal compendio dello stato dell'urbanizzazione, con ben il 48,5% dei terreni edificabili ancora libero pari a circa 60 ettari, ovvero un potenziale di 7'000 unità insediative per un totale di 15'500 unità per tutta la zona edificabile mentre le unità insediative del Comune per il 2005 sono stimate in 7'500. Inoltre non è da dimenticare che comunque non è nemmeno stato valutato il problema contingente del compenso agricolo, ciò che di fatto ne impedirebbe a priori l'approvazione.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e da ulteriori approfondimenti, codesto Consiglio non approva l'inserimento del mappale no. 2397 in zona edificabile e conseguentemente non viene approvato l'art. 26 cpv. 2 lett. b) solo per la parte che recita "per la particella 2397 RFD la distanza minima dal confine ovest con il mappale 2396 RFD deve tuttavia essere almeno di ml. 6.00".

c) *Piccole modifiche formali di aggiornamento del Piano (condotta della Verzasca SA)*

I mappali no. 804 (magazzino), 1940, 1961, 1856 e 2190 (condotta) vengono inserite in zona AP/EP, come esplicitamente richiesto dal C.d.S. nella risoluzione no. 817 del 27 febbraio 1996.

La variante di PR è approvata dal C.d.S. così come adottata e pubblicata.

d) *Modifiche derivanti dal concetto di base della zona Burio/St. Antonio e posteggio sul mappale no. 2540*

Il C.d.S. nell'ambito della risoluzione no. 817 del 27 febbraio 1996 in merito all'approvazione della revisione generale del PR non ha approvato il Piano particolareggiato della zona Burio/S. Antonio, non ritenendolo sufficientemente

approfondito o motivato. Successivamente, in data 16 dicembre 1999 il Dipartimento del territorio ha esaminato preliminarmente la variante relativa la "delimitazione e destinazioni possibili nel Piano particolareggiato zona Burio/Sant'Antonio" dove venivano proposte nuove destinazioni modificando pure il limite del PP. Il DT in quell'occasione ha rilevato che non ci si trovava più di fronte ad un PP ma alla presentazione dei principi che l'allestimento successivo di un PP avrebbe dovuto ossequiare mediante un progetto planovolumetrico.

Con le varianti in oggetto si sono formulate le seguenti proposte: per il mapp. no. 2540, precedentemente destinato per l'ampliamento del cimitero, si propone ora la funzione di "edifici scolastici e altri edifici e impianti di interesse pubblico" e si propone un nuovo riassetto stradale e un'area di parcheggi al mapp. no. 2540. In particolare sull'area in questione dovranno trovare posto la nuova scuola materna, il nuovo centro parrocchiale, le camere mortuarie e i magazzini comunali.

Tenuto conto che il comparto Burio-S. Antonio costituisce uno dei luoghi più importanti e caratteristici del Comune e che per lo stesso sono state definite le possibili destinazioni e i parametri edificatori, lo scrivente Consiglio approva i suoi contenuti, ivi compreso il posteggio, e l'impostazione concettuale fin qui data.

e) *Sistemazione viaria del comparto "Gaggiolo Sud"*

La variante propone una diversa gerarchia stradale rinunciando all'allargamento del tratto di strade che attraversa Via Francesca e evitando quindi l'abbattimento dei rustici al mapp. no. 452.

Quale premessa si segnala che nel corso di un recente incontro tra la Sezione pianificazione urbanistica, una delegazione municipale e la Sezione della progettazione, è emerso che il comparto è interessato da un progetto di collegamento alternativo alla strada cantonale per le necessarie emergenze in caso di esondazione del lago. D'intesa con i rappresentanti del Municipio si è quindi deciso che la variante in oggetto non può essere decisa dal C.d.S. in questa fase per evidenti necessità di coordinamento e per evitare che qualsiasi decisione interferisca con il progetto definitivo attualmente allo studio.

Il C.d.S. emanerà quindi una decisione su questa variante in un secondo tempo.

f) *Via Gaggiolo*

La proposta di sistemazione di Via Gaggiolo all'incrocio con Via Francesca e Via Riasa Bollone è stata rivista nel senso di cercare delle alternative per migliorare qualitativamente il comparto stradale con interventi di arredo urbano meno onerosi rispetto a quanto previsto.

Innanzitutto ci preme constatare come la prevista variante, così come quella del punto precedente, non sia stata oggetto di esame preliminare. In questo caso lo scrivente Consiglio entra ugualmente nel merito delle stesse ma ricorda al Comune che in futuro ogni variante dovrà preliminarmente essere sottoposta al Dipartimento del territorio per le verifiche di sua competenza.

Per inciso chiediamo che in occasione di una prossima variante il Comune precisi l'esatta capienza (esistente o prevista) di tutti i posteggi comunali. Inoltre, sempre in occasione di una prossima variante, chiediamo che le strade vengano munite delle linee di allineamento, da indicare in pianta ed in sezione.

In merito a questa variante di PR il C.d.S. approva integralmente la proposta comunale come adottata e pubblicata.

g) *Strada di servizio via al Fiume e Passerella sulla Verzasca*

La variante propone una nuova organizzazione della rete ciclabile che interessa il comparto, prevedendo in particolare una passerella pedonale/ciclabile sulla

Verzasca. La variante prevede inoltre alcuni aggiornamenti viari, in particolare la modifica dei calibri di alcune strade comunali da SS5 a SS 10.

Nell'ambito della risoluzione d'approvazione no. 2285 del 14 maggio 2002, il C.d.S. non era entrato nel merito di questa variante in attesa che anche il viciniero Comune di Tenero-Contra, pure interessato dalla medesima variante, la adottasse e la pubblicasse in modo da coordinare le procedure.

Al proposito ricordiamo che i due Comuni interessati, Gordola e Tenero-Contra, avevano presentato congiuntamente questa variante al Dipartimento del territorio che ha emesso il proprio esame preliminare il 31 agosto 2001.

Successivamente, in tempi diversi, i due Comuni hanno adottato la variante e in ordine temporale l'ultima adozione è quella del Comune di Tenero, adozione avvenuta 13 maggio 2002.

Avendo quindi i due Comuni adottato entrambi la variante e richiesto l'approvazione della stessa, anche se in tempi diversi, lo scrivente Consiglio può in questa sede procedere all'approvazione della variante per quanto concerne il territorio Comunale di Gordola procedendo poi in tempi brevi all'approvazione anche per la parte di Tenero, ritenuto che per questa proposta non sono stati presentati dei ricorsi e quindi il C.d.S. ritiene di avere una visione globale sufficientemente chiara, tale da permettergli di anticipare l'approvazione per la parte che interessa Gordola.

Nel frattempo, in data 26 marzo 2002, il C.d.S. con risoluzione no. 1389 ha rilasciato il preavviso vincolante sul dissodamento per la variante in oggetto. L'autorizzazione definitiva di dissodamento, che esce congiuntamente alla presente variante, cresce pertanto automaticamente in giudicato con la presente approvazione.

Alla luce di queste considerazioni e tenuto conto anche della variante che interessa il territorio di Tenero-Contra, il C.d.S. approva la strada di servizio via al Fiume e la passerella sulla Verzasca per il comprensorio di Gordola.

#### h) Norme di attuazione

##### Art. 8:

L'articolo 8 NAPR definisce la distanza che devono mantenere gli edifici tra loro. Ricordiamo che per principio le distanze da osservarsi nelle costruzioni sono fissate dai piani regolatori o dai regolamenti edilizi. Secondo la giurisprudenza in materia, è di primaria importanza la *distanza fra edifici* e, considerate le finalità che persegue, i proprietari dei fondi confinanti non possono accordarsi per derogarla (RDAT I-1992, n. 31; I-1991 n. 35; Scolari, op. cit., n. 1166, 1182; Lucchini, Compendio giuridico per l'edilizia, p. 219). La *distanza dal confine* è invece ritenuta un semplice mezzo per giungere a una distanza tra edifici; le norme sulle distanze dal confine servono in linea di massima soltanto a ripartire fra i proprietari dei fondi contermini la distanza che dev'essere rispettata fra le costruzioni (RDAT I-1992, n. 31; 1981 n. 43; Scolari, op. cit., n. 1166). Pertanto, giurisprudenza e dottrina riconoscono ai vicini il diritto di accordarsi per ripartire la distanza tra edifici diversamente da come prescritto dalla legge; uno di loro consentirà all'altro di edificare più vicino al confine di quanto prescritto, e si impegnerà ad arretrare di conseguenza future costruzioni sul proprio fondo, in modo che siano rispettate le distanze tra edifici (RDAT I-1992, n. 31; 1981 n. 43; Scolari, op. cit., n. 1166; Lucchini, op. cit., p. 219).

L'articolo 8 cpv. 2 delle NAPR proposto prevede la possibilità di deroga per ridurre la distanza fra edifici: con l'avvallo del Municipio, e a certe condizioni, i proprietari possono accordarsi anche per

ridurre la distanza fra edifici. Si tratta di una convenzione fra privati che necessita però dell'avallo del Municipio.

Considerato che la volontà di legiferare in materia di distanze tra edifici da parte del legislativo è data, che la stessa distanza tra edifici è prevalente su quella da confine, che la possibilità di deroga alla distanza tra confini permette comunque di ripartire la distanza tra edifici diversamente da come prescritto, che la disposizione degli accordi tra i privati e delle deroghe all'art. 8 cpv. 2 e 3 è incoerente e arbitraria, il C.d.S. stralcia d'ufficio l'art. 8 cpv. 2 e 3.

In generale la distanza minima tra edifici principali deve essere pari al doppio della distanza prevista da confine fissata per ogni singola zona. Ritenuta l'applicabilità generale della NAPR, la scrivente Autorità ritiene che anche tra edifici realizzati su un unico fondo deve essere mantenuta una distanza tra edifici espressa dal raddoppio della distanza da confine.

- Art. 21 e 22: Nel corso dell'esame di merito il C.d.S. ha approvato la proposta pianificatoria per il comparto dei nuclei vecchi attribuendo al Comune un anno di tempo per completare gli articoli 21 e 22 NAPR. Seppur non direttamente connesso con quanto sopra, ci preme aggiungere come l'attuale cpv. 1 dell'art. 21 NAPR prevede di ammettere nella zona dei nuclei vecchi NV *"attività di produzione di servizi e di beni"*. Con questa formulazione il Comune ha probabilmente inconsapevolmente ammesso anche le attività industriali, abbandonando la limitazione all'artigianato delle attività di produzione. A tal proposito rammentiamo che, giusta l'art. 3 cpv. 3 lett. a LPT, è necessario ripartire razionalmente i luoghi destinati all'abitazione e al lavoro e al fine di attuare una ripartizione razionale occorre operare una scelta di tipo pianificatorio, ossia ripartire sul territorio gli insediamenti ammissibili a seconda della loro tipologia. Lo scrivente C.d.S. non approva pertanto l'ultima parte del cpv. 1, ovvero stralcia d'ufficio il seguente testo "di produzione di servizi e di beni".
- Art. 26: Alle pagine precedenti il C.d.S. non ha approvato l'inserimento in zona edificabile del mapp. no. 2397 e pertanto anche l'art. 26 cpv. 2 lett. b) non viene approvato unicamente per la parte che interessa il mapp. no. 2397, ovvero non viene approvato *"per la particella 2397 RFD la distanza minima dal confine ovest con il mappale 2396 RFD deve tuttavia essere almeno di ml. 6.00"*:
- Art. 27: Si ricorda che ai sensi della risoluzione no. 2285 del 14 maggio 2002, il mapp. no. 507 è rimasto inserito in zona agricola rendendo pertanto privo di oggetto l'art. 27 cpv. 4.
- Art. 27bis e 43: Nell'analisi delle norme di attuazione lo scrivente Consiglio segnala un'incompatibilità tra il nuovo art. 27 bis e l'art. 43 NAPR. Il Comune, con l'inserimento del nuovo art. 27 bis, ha voluto conferire alle zone AP/EP le prescrizioni edificatorie come richiesto dalla giurisprudenza evitando quindi di vincolare a Piano particolareggiato (PP) le aree AP/EP, ciò che originariamente era l'obiettivo dell'art. 43 NAPR. L'utilizzo dello strumento del PP come previsto dall'art. 43 NAPR, pure possibile secondo la medesima

giurisprudenza, era considerata una proposta positiva da parte del C.d.S. Con l'art. 27 bis viene quindi sostituito, almeno in parte, l'art. 43 NAPR ma questa volontà, confermata anche da un recente incontro con il Comune, di fatto non è stata oggetto di pubblicazione e quindi attualmente sono validi entrambi gli articoli.

Già solo per questo motivo procedurale quindi l'art. 27 bis NAPR non può essere approvato dal C.d.S. fintanto che non viene esplicitamente abrogato l'art. 43 NAPR.

Inoltre nella valutazione dei contenuti stessi dell'art. 27 bis NAPR il C.d.S. non condivide i parametri attribuiti alle zone AP/EP con particolare riferimento all'altezza massima degli edifici. Questo parametro infatti non risponde sempre alla realtà di Gordola dove ad esempio per la zona RSE e RE l'altezza prevista è di gran lunga inferiore. Un'altezza come quella proposta sembra essere il frutto dell'intenzione di porre un limite talmente alto che comunque risponde a qualsiasi esigenza si possa presentare, ciò che sicuramente non dà una coerente risposta alla realtà territoriale e si pone in contrasto con gli obiettivi stessi della giurisprudenza. In altre parole il Comune pone delle altezze simboliche estremamente alte in modo che comunque sia tutte le eventuali nuove costruzioni o riattazioni rientrino nei parametri richiesti. Sotto questo aspetto l'attuale normativa di prevedere un Piano particolareggiato per gli edifici pubblici poteva essere per il Comune più interessante, ritenuto che un'altezza anche molto più alta dei terreni circostanti poteva avere una sua legittimazione tramite un progetto coerente che il PP avrebbe garantito tramite un vincolo planovolumetrico. Una normativa generica non dà invece le stesse garanzie di inserimento paesaggistico. Infatti sul tema la giurisprudenza sottolinea la necessità di pianificare, ciò che significa proporre dei parametri edificatori coerenti con il contesto in cui rientrano. Per tutti questi motivi quindi l'art. 27 bis NAPR non può essere approvato dal C.d.S. Per rispettare comunque i disposti dell'OIF riteniamo assunto il GdS il definito al capoverso 4 dell'art. 27 NAPR.

Per concludere lo scrivente Consiglio ribadisce quanto sopra esposto e in particolare che l'art. 43 approvato nel 1996, che sanciva l'utilizzo dello strumento del Piano particolareggiato per le aree interessate dal edifici pubblici, era comunque una buona soluzione per affrontare il tema dei parametri edificatori alle zone per edifici pubblici e suggerisce pertanto al Comune di rivedere le proprie intenzioni nel senso che quanto precedentemente proposto ed approvato era uno strumento interessante, lecito e coerente con la realtà territoriale di Gordola.

Ogni articolo oggetto di modifica è accompagnato da un commento alle norme stesse. A tal proposito segnaliamo come il C.d.S. ha valutato unicamente le NAPR e non il commento.

*i) Comparto Santa Maria*

Il comparto citato a margine non è oggetto di approvazione. Ricordiamo comunque che il C.d.S., nell'ambito della risoluzione di approvazione del PR del 1996, non aveva approvato il PP Santa Maria, pur condividendone il principio, invitando il Comune a ripresentare una variante che preveda la destinazione della zona rivedendone eventualmente il perimetro. Successivamente il PP è stato riproposto

per esame preliminare al DT che ha emesso il suo rapporto il 16 dicembre 1999 condividendo in generale quanto proposto, formulando altresì alcune considerazioni puntuali.

Da nostre informazioni sappiamo che il comparto Santa Maria è attualmente oggetto di studi. A tal proposito ci preme ricordare al Comune che anche il comparto a monte della strada cantonale dovrà trovare una soluzione pianificatoria.

*l) Piano del paesaggio zona dei monti (scala 1:5'000)*

Il Piano presentato non ossequia completamente i disposti previsti per l'elaborazione di un Piano del paesaggio secondo le direttive cantonali in materia e non può pertanto venire approvato. Al Comune viene dato compito di elaborare una nuova proposta entro un anno dalla presente decisione. Gli uffici interessati, Ufficio protezione natura e Sezione pianificazione urbanistica sono a vostra disposizione per eventuali ulteriori informazioni necessitate. A titolo esemplificativo ci preme solo osservare che Gordola non presenta nuclei dei monti, come indicato in legenda, che i posteggi devono venire indicati con maggior precisione segnalandone pure la capienza e che il limite della zona soggetta a pericoli della natura non è chiaramente identificabile.

Di seguito vi elenchiamo le modifiche di PR per le quali il C.d.S. ha già emanato la propria decisione in data 14 maggio 2002 con risoluzione no. 2285:

- Zona artigianale-industriale in località "Inferno"
- Ampliamento zona artigianale-industriale "Roviscaglie"
- Zone agricole
- Ripristino del biotopo SSIC
- Via Centro sportivo
- Passerella e sottopassaggio per pedoni e ciclisti lungo la linea FFS

## **5. Ricorsi pervenuti contro le varianti di PR adottate e pubblicate**

Ricorso no. 1: Fiorente Martella; Via Gaggiolo 84; 6596 Gordola

Il ricorrente, proprietario dei mappali no. 399 e 401, con diverse argomentazioni insorge chiedendo di non allargare Via Gaggiolo verso i suoi fondi in modo da evitare l'abbattimento dell'edificio di sua proprietà sito sul mappale no. 401.

Come principio il C.d.S. ricorda che l'art. 2 cpv. 3 LPT impone alle autorità che esercitano le attività pianificatorie di lasciare alle autorità loro subordinate il margine di apprezzamento necessario per l'adempimento dei compiti di natura e portata locale: il Consiglio di Stato non può sostituirsi al Comune nelle scelte pianificatorie, se sufficientemente fondate, e quindi le scelte operate dai Comuni in tale ambito devono essere tutelate anche se altre soluzioni possono apparire altrettanto opportune o anche migliori. Il Piano regolatore, come le sue varianti, viene adottato a livello comunale democraticamente dall'organo legislativo, che rappresenta l'intera popolazione comunale. A questo organo bisogna lasciare una vasta latitudine di giudizio in punto all'organizzazione e allo sviluppo del suo territorio.

Riprendendo le osservazioni municipali ricordiamo inoltre che il vincolo gravante il mappale no. 401 è già cresciuto in giudicato nell'ambito della revisione generale del Piano regolatore approvato nel 1996 dal Consiglio di Stato e non è pertanto più censurabile in questa sede.

In base a quanto sopra esposto il Consiglio di Stato, sentito il Municipio, respinge il ricorso.

Ricorso no. 7: Avv. Vittorio Mariotti, p.c. Fabio Togni e Nicola Pedrazzini di Gordola: Via Marcacchi, CP 642; 6601 Locarno 1

Ricorso no. 8: Marilisa Togni, Piazzetta de Capitani 10; 6600 Locarno

I ricorsi sono sostanzialmente identici per cui il C.d.S. ritiene giustificato deciderli nell'ambito di un'unica trattazione (art. 51 LPamm).

I ricorrenti, proprietari dei mappali no. 2968, 1229 e 1220, segnalano il mancato rispetto, da parte del Municipio di Gordola, della procedura d'adozione e di approvazione delle varianti, omettendo l'informazione alla popolazione (artt. 32 e 33 LALPT), affidando l'allestimento degli incarto a un tecnico non qualificato, contrariamente a quanto previsto dall'art. 8 LALPT e entrando in conflitto con il principio della sicurezza del diritto che implica in quest'ambito la stabilità del piano stesso. Inoltre segnalano come la pubblicazione sia avvenuta a oltre un anno di distanza dalla adozione delle varianti da parte del Consiglio comunale e che la pubblicazione non è completa in quanto non riprende tutti gli elementi del MM no. 907. Nel merito i ricorrenti con diverse argomentazioni insorgono contro la modifica-ampliamento della zona nuclei vecchi (NV) concernente il comparto tra Via dei Lupi, Via Burio, Via Scuole e Via San Gottardo, così come i nuovi articoli 21 e 22. In sostanza contestano che la preesistente zona RSE venga inglobata nella zona NV, in quanto non presenta quelle caratteristiche tali da poterla definire nucleo vecchio.

In merito alla lamentata violazione dell'obbligo di informazione, il C.d.S. rileva come la giurisprudenza ravvisi due momenti distinti nel processo pianificatorio: la formazione della volontà politica, da un lato, e la protezione giuridica, dall'altro. Quest'ultima è garantita, giusta l'art. 33 cpv. 2 LPT, contro le decisioni e i piani di utilizzazione (PR e relative varianti) fondati sulla legge e sulle sue disposizioni di applicazione cantonali e federali. La partecipazione della popolazione al processo pianificatorio e per cominciare la sua informazione sugli scopi e sviluppi della pianificazione, cui le autorità devono provvedere a norma dell'art. 4 LPT, è essenzialmente finalizzata alla formazione della volontà politica. Come tale non rientra nel campo applicativo dell'art. 33 LPT. Non è dunque dato ricorso contro la mancata partecipazione della popolazione o una sua carente informazione, se non nella misura in cui ciò violi nel contempo il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 4 Cost. e quindi protetto giuridicamente. Dall'art. 4 Cost. è tuttavia unicamente deducibile l'obbligo delle autorità comunali e cantonali di prendere in esame le obiezioni sollevate in procedure di opposizione o di ricorso, non quelle presentate in uno stadio precedente, dedicato alla formazione della volontà politica, consacrata poi nel PR con la sua adozione da parte dell'organo competente (il Consiglio comunale in questo caso). Poiché, dunque, il diritto di partecipazione non è garantito al di là del diritto di essere sentito, se la violazione del secondo è sanata non rimane spazio per dolersi della disattenzione del primo. È quanto avviene quando contro la decisione inficiata da simile vizio è dato ricorso al Consiglio di Stato (come nel caso in questione), nel cui ambito i ricorrenti possono esporre le proprie ragioni ad un'autorità munita di pieno potere cognitivo, conformemente all'art. 33 cpv. 3 LPT (cfr. decisione 8 luglio 1996 del TPT in re Melera-Rapp/Comune di Giubiasco). Questa impostazione è stata più volte ribadita anche dal Tribunale Federale (cfr. DTF 14 ottobre 1994 in re Pedroia, Masciorini, Perozzi c. Comune di Locarno e giurisprudenza ivi citata).

Nel merito della seconda censura ricorsuale, ovvero il rispetto dell'art. 8 LALPT, il Comune ha provveduto a sanare l'assenza di un tecnico qualificato dopo l'adozione delle varianti da parte del Consiglio comunale. Il pianificatore incaricato, dal canto suo, non si è limitato a firmare i progetti del Municipio contenuti nel MM no. 907 per poi inviarli direttamente al C.d.S. per l'approvazione, ma ha proceduto ad un'analisi di merito segnalando come alcuni aspetti, nonostante già adottati a livello comunale, necessitassero ancora di approfondimenti (ad esempio il comparto di Santa Maria) e

non potevano quindi venire inviate al C.d.S. In altre parole il pianificatore ha effettuato un'analisi tecnica dell'incarto adottato, stabilendo cosa e come rispondeva ai requisiti necessari per essere presentato al C.d.S., non inviando quindi quelle tematiche non sufficientemente pianificate secondo gli usuali criteri deontologici. Questo modo di procedere, che ha per evidenti motivi portato al fatto che la pubblicazione delle varianti è avvenuta a oltre un anno di distanza dalla loro adozione, seppure non usuale e comunque non condiviso dallo scrivente Consiglio, non è ritenuto nel caso che qui ci occupa motivo sufficiente per impedire l'approvazione delle varianti in oggetto vista la buona fede del Comune e il successivo impegno del pianificatore.

In riferimento al principio della sicurezza del diritto ricordiamo che la garanzia della proprietà non conferisce al proprietario di fondi di essere incluso in zona edificabile e neppure il diritto di esigere che il suo terreno rimanga definitivamente in zona edificabile cui fu attribuito una volta, né che le possibilità edificatorie risultanti da una determinata suddivisione delle zone rimanga immutata. Il proprietario deve quindi contare sull'eventualità di una modifica del PR, l'autorità dovendo in principio avere la facoltà di armonizzare i propri piani con i bisogni e le realtà del momento. I provvedimenti di pianificazione, specialmente la modifica dei piani, devono però essere presi nell'interesse pubblico, tenendo conto del principio della proporzionalità e della sicurezza del diritto. Nel merito il C.d.S. ricorda che come principio l'art. 2 cpv. 3 LPT impone alle autorità che esercitano le attività pianificatorie di lasciare alle autorità loro subordinate il margine di apprezzamento necessario per l'adempimento dei compiti di natura e portata locale: il C.d.S. non può sostituirsi al Comune nelle scelte pianificatorie, se sufficientemente fondate, e quindi le scelte operate dai Comuni devono essere tutelate anche se altre soluzioni possono apparire altrettanto opportune o anche migliori. Il PR, e le sue varianti, viene adottato a livello comunale democraticamente dall'organo legislativo, che rappresenta la popolazione comunale. A questo organo bisogna lasciare vasta latitudine di giudizio in punto all'organizzazione e allo sviluppo del suo territorio. Al di là del discorso legato all'autonomia comunale, lo scrivente Consiglio condivide e quindi approva l'impostazione di principio data al piano per i motivi già esposti nell'analisi di merito, chiedendo parimenti che il Comune completi la proposta entro un anno dalla data della presente approvazione. In particolare ricordiamo che a seguito dell'esame preliminare negativo sul nucleo della Rongia del 24 aprile 1996, il Comune ha inteso proporre una nuova lettura dell'intero territorio a monte della strada cantonale, non limitandosi quindi al semplice ripensamento di soluzione per il nucleo della Rongia. Questa visione generalizzata del territorio è comunque stata sottoposta e discussa con la Sezione pianificazione urbanistica che ne ha quindi condiviso i principi prima che questa venisse adottata a livello comunale.

In definitiva per tutti gli aspetti formali sollevati, il Consiglio di Stato, sentito il Municipio, respinge i ricorsi.

Per gli aspetti di merito invece i presenti ricorsi sono parzialmente accolti ai sensi dei considerandi.

In base a quanto sopra esposto il Consiglio di Stato, sentito il Municipio, decide i ricorsi ai sensi dei considerandi.

1 dichiarazione e 9 dichiarazioni solidali al ricorso no. 7

Massimo Giottonini (mapp. 897); Via Soleggio 34; 6596 Gordola (dichiarazione)

Efrem Ferrini (mapp. 1225); Via dei Lupi 23; 6596 Gordola

Francesca Pedrazzini (mapp. 1229); Via dei Lupi 19; 6596 Gordola

Ello Catelli (mapp. 1077); Via Chiosso 6; 6596 Gordola

Giorgio Catelli (mapp. 3027); Via Carcale 16; 6596 Gordola

Walter Barlocchi (mapp. 1214); Via Rongia 2; 6596 Gordola

JeanClaude Borgeaud (mapp. 1229); V. dei Lupi 19; 6596 Gordola  
Gianfranco Scaroni (mapp. 1207); Via Rongia 1; 6596 Gordola  
Gabriele Marazzi (mapp. 1229); Via dei Lupi 19; 6596 Gordola  
Enrico Marra (mapp. 1204); Via Oratorio 12; 6596 Gordola

Al ricorso no. 7 si sono associate una dichiarazione e nove dichiarazioni solidali (vedi nominativi sopra elencati) che affermano di condividere (le dichiarazioni solidali pure di accogliere) il ricorso presentato dai Signori Fabio Togni e Nicola Pedrazzini (ricorso no. 7) e le motivazioni in esso incluse concernenti la variante del Piano delle zone e in particolare la zona dei nuclei vecchi.

Il principio della certezza del diritto presuppone la determinazione e il rispetto di esigenze formali per qualsiasi atto ricorsuale (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n°1 ad art. 9 LPamm, p. 47). Anche se nella procedura amministrativa le istanze e i ricorsi non sottostanno a esigenze particolarmente severe, l'eventuale rinvio -a norma dell'art. 9 LPamm- degli atti che non adempiono i requisiti di legge prescritti dall'art. 46 LPamm presuppone tuttavia che una persona esprima almeno in modo riconoscibile la propria volontà di ricorrere per ottenere la modifica di una situazione giuridica che la concerne e che risulta da una decisione (cfr. DTF1121b635 consid. 2a; Borghi/Corti, op. cit., n° 1 ad art. 9 LPamm, p. 47).

Nonostante che nello specifico campo della pianificazione del territorio la legittimazione ricorsuale dinanzi al Consiglio di Stato non è necessariamente legata alla dimostrazione di un interesse degno di protezione (cfr. art. 35 LALPT), sulla base delle considerazioni espresse precedentemente lo scrivente Consiglio ritiene che la dichiarazione e le dichiarazioni solidali in oggetto esprimono solamente la volontà di *sostenere* il ricorso presentato da terze persone. Infatti, i dichiaranti si limitano a condividere le motivazioni contenute nel ricorso dei signori Togni/Pedrazzini chiedendone l'accoglimento nel caso delle dichiarazioni solidali e senza peraltro esprimersi sull'accoglimento o meno dello stesso nel caso della dichiarazione. Considerato che nel campo della procedura amministrativa non sono dati né l'istituto giuridico del ricorso adesivo (cfr. a questo proposito RDAT 1990 n° 44; STA 7 giugno 1988 in re Comune di Stabio, p. 5) né quello dell'intervento in causa (art. 25 cpv. 3), lo scrivente Consiglio ritiene che le dichiarazioni in oggetto, siano esse solidali o meno, debbano essere dichiarate irricevibili quali ricorsi.

A mente di questo Consiglio l'irricevibilità delle dichiarazioni quale ricorsi è pure suffragata dal fatto che la giurisprudenza ha già avuto modo di ritenere che un rinvio globale a propri scritti precedenti non soddisfa i requisiti formali minimi prescritti dalla legge in relazione alla motivazione del ricorso (cfr. Borghi/Corti, op. cit. p. 249). A maggior ragione tale conclusione deve valere per rinvii ad atti allestiti da terzi. Una diversa conclusione andrebbe certamente a detrimento della certezza del diritto.

In base a quanto sopra esposto il Consiglio di Stato, sentito il Municipio, ritiene irricevibili quali ricorsi sia la semplice dichiarazione che le dichiarazioni solidali.

## 6. Dispositivo

Per tutti i motivi che precedono

ritenuto che le norme procedurali sancite dalla LALPT in materia di PR sono state rispettate;


richiamati la Legge federale sulla pianificazione del territorio 22 giugno 1979 (LPT), la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio (LALPT), il RLALPT, la LE, il RLE, il DLOPD, la LPA ed ogni altra norma in concreto applicabile;

su proposta del Dipartimento del territorio


### risolve

1. Sono decise come alle considerazioni generali introduttive e come a quelle particolari evidenziate nel corso dell'esame di opportunità e nella decisione dei singoli ricorsi, le varianti al Piano regolatore del Comune di Gordola.
2. I ricorsi dei singoli interessati e le dichiarazioni (solidali) sono evasi ai sensi dei considerandi che si richiamano integralmente.
3. Contro i dispositivi n. 1 e n. 2 del presente decreto il Comune, i già ricorrenti e i firmatari delle dichiarazioni hanno la facoltà di ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio entro 30 giorni dalla notificazione (art. 38 LALPT). Il ricorso è da presentare in tre copie.
4. Il Municipio deve provvedere entro un anno dalla presente decisione all'allestimento della variante concernente il Piano del paesaggio non approvato in questa sede.
5. Il Municipio dovrà provvedere a pubblicare le non approvazioni entro un mese dando facoltà di ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (art. 38 LALPT). Il ricorso è da presentare in tre copie entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
6. Per la completazione della proposta pianificatoria della zona dei nuclei vecchi e dei relativi articoli 21 e 22 NAPR elencata al considerando 4, il C.d.S. conferisce al Comune un anno di tempo per le completazioni richieste.
7. La presente risoluzione viene pubblicata nel suo dispositivo nel Foglio Ufficiale cantonale e notificata per esteso (in raccomandata) al Municipio di Gordola, ai ricorrenti, ai firmatari delle dichiarazioni (solidali) e ai proprietari colpiti da una non approvazione.
8. Comunicazioni a:
  - Municipio di Gordola (9) (in raccomandata)
  - Fiorente Martella; Via Gaggiote 84; 6596 Gordola (in raccomandata)
  - Avv. Vittorio Mariotti; Via Maracchi, CP 642; 6601 Locarno (in raccomandata)
  - Marilisa Fogni, Piazzetta del Capitani 10, 6600 Locarno (in raccomandata)
  - Massimo Glottonini; Via Soleggio 34; 6596 Gordola (in raccomandata)
  - Efrem Ferrini; Via del Lupi 23; 6596 Gordola (in raccomandata)
  - Francesca Pedrazzini, Via die Lupi 19; 6596 Gordola (in raccomandata)
  - Elio Catelli, Via Chiosso 6; 6596 Gordola (in raccomandata)
  - Giorgio Catelli, Via Carcale 16; 6596 Gordola (in raccomandata)
  - Walter Barlocchi, Via Rongia 2; 6596 Gordola (in raccomandata)
  - Jean-Claude Borgeaud, Via del Lupi 19; 6596 Gordola (in raccomandata)
  - Gianfranco Scaroni, Via Rongia 1; 6596 Gordola (in raccomandata)
  - Gabriele Marazzi, Via del Lupi 19; 6596 Gordola (in raccomandata)
  - Enrico Marra, Via Oratorio 12; 6596 Gordola (in raccomandata)
  - Mapp. 915: Rocco Canevascini, Via Simen 116b, 6648 per CE Canevascini Fulvio, Rocco, Reglna, Garbani Guglielmina e Gayer Miriam (in raccomandata)
  - Mapp. 2397: Marzio Matasci, Via Francesca 16, 6596 Gordola (in raccomandata)
  - Sezione pianificazione urbanistica (10)
  - Sezione dell'agricoltura

- Sezione dei trasporti
- Divisione delle costruzioni
- Ufficio protezione della natura
- Commissione delle bellezze naturali e del paesaggio
- Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali
- Tribunale di espropriazione
- Tribunale cantonale della Pianificazione del Territorio, Lugano
- Tribunale Amministrativo.

  
Il Presidente  
P. Pesenti

PER IL CONSIGLIO DI STATO

  
Il Cancelliere  
G. Gianella